

## Il rinvio abnorme del processo: due casi nelle «Noctes Atticae» di Gellio (\*)

1. La vicenda della donna di Smirne - 2. La disputa tra Protagora ed Evatlo - 3. L'*antistréphon*: un modo di argomentare fallace - 4. Le ragioni del rinvio.

1. In quello scrigno pieno di informazioni preziose sul mondo antico qual è l'opera, notissima, di Aulo Gellio, le *Noctes Atticae*<sup>1</sup>, si racconta di un processo nei confronti di una donna accusata di duplice omicidio<sup>2</sup>.

La vicenda si svolse in Attica durante il governo della provincia d'Asia di Publio Cornelio Dolabella, nel 68 a.C., e divenne tanto famosa da essere ricordata, tra i processi degni di nota<sup>3</sup>, nei *Facta et dicta memorabilia* di Valerio Mas-

---

\*) Contributo destinato agli *Scritti* in onore di Domenico Garofalo, professore ordinario di diritto del lavoro nell'Università degli studi «Aldo Moro» di Bari.

<sup>1</sup>) Un insieme di appunti di varia natura, religiosa, giuridica, letteraria, grammaticale, antiquaria, scritti dall'autore durante le sere d'inverno in una rustica dimora dell'Attica. Un «tesoro», come ha definito l'opera E. PARATORE, *La letteratura latina dell'età imperiale*, Firenze, 1969, p. 251 s., che «rappresenta il più saldo nesso ideale fra l'arcaismo latino e l'atticismo greco del sec. II d.C.», epoca caratterizzata da una prodigiosa temperie culturale, magistralmente tratteggiata da F.P. CASAVOLA, *Giuristi adrianei*, Napoli, 1980, p. 3 ss. Un quadro essenziale degli studi sui contenuti della composizione gelliana è reperibile nel denso saggio di C.M. CALCANTE, *Arcaismo e livelli della comunicazione letteraria nelle «Notti Attiche»*, in *Aulo Gellio. Le Notti Attiche*<sup>3</sup>, Milano, 2001, p. 5 ss. (sui dettagli biografici, p. 70 ss.). Nell'ampio panorama bibliografico si segnala, in particolare per quanto concerne il materiale utilizzato da Gellio e il suo stile, L. HOLFORD-STREVENSON, *Aulus Gellius. An Antonine Scholar ad his Achievement*<sup>3</sup>, Oxford, 2003, p. 11 ss. Sullo spiccato interesse gelliano per svariate tematiche riguardanti il settore del diritto cfr., ultimamente, i saggi di J. ZABŁOCKI ora raccolti in *Scripta Gelliana*, Warszawa, 2020 (rec. R. D'ALESSIO, *Il diritto di Gellio*, in «Index», XLIX, 2021, p. 57 ss.). Per i numerosi riferimenti al pensiero giurisprudenziale cfr., di recente, R. D'ALESSIO, *Note su Gellio, diritto e giurisprudenza*, in «Seminarios Complutenses», XXVII, 2014, p. 447 ss.

<sup>2</sup>) Gell., *noct. Att.* 12.7.1-7.

<sup>3</sup>) Val. Max. *fact.* 1.8.2: «Eadem haesitatione Publi quoque Dolabella, proconsulari imperio

simo, la fonte da cui lo stesso Gellio dichiara di avere attinto<sup>4</sup>. Successivamente l'episodio è stato ripreso da Ammiano Marcellino nelle sue Storie (*Rerum gestarum libri*)<sup>5</sup>, che si spingono sino ai fatti immediatamente successivi alla disfatta di Adrianopoli<sup>6</sup>, e poi in età medievale da Giovanni da Salisbury<sup>7</sup>, anche per la sua utilità nella formazione scolastica degli oratori grazie ai profili emergenti dalla questione, peraltro non priva di un sentore di controversia retorica<sup>8</sup>, tanto marcato da far persino sospettare della sua storicità<sup>9</sup>.

La testimonianza di Gellio è stata oggetto di ampi studi, anche molto recenti, e non solo da parte di cultori dell'antichità ma pure di diritto vigente<sup>10</sup>, a conferma della sua durevole e interdisciplinare rilevanza. Non si conosce il nome della donna processata. Si sa solo che era di Smirne e che aveva ucciso contemporaneamente, avvelenandoli, il marito con il quale si era sposata dopo un altro matrimonio, e il figlio di costui. Aveva confessato il suo crimine, affermando però di averlo commesso perché i due avevano assassinato con fredda premeditazione suo figlio, un giovane buonissimo nato dalla

---

*Asiam obtinentis, animus fluctuatus est. Mater familiae Smyrnaea virum et filium interemit, cum ab his optima indolis iuvenem, quem ex priore viro enixa fuerat, occisum conperisset. Quam rem Dolabella ad se delatum Athenas ad Arei pagi cognitionem relegavit, quia ipse neque liberare duabus caedibus contaminatam neque punire tam iusto dolore impulsam sustinebat. Consideranter et mansuete populi Romani magistratus, sed Areopagitae quoque non minus sapienter, qui inspecta causa et accusatorem et ream post centum annos ad se reverti iusserunt, eodem affectu moti, quo Dolabella. Sed ille transferendo quaestionem, hi differendo damnandi atque absolvendi inexplicabilem cunctationem vitabant'.*

4) Gell., *noct. Att.* 12.7.8: '*Scripta haec historiam in libro Valerii Maximi factorum et dictorum memorabilium nono*'.

5) Amm. *r. gest.* 29.2.19: '*Apud proconsulem Asiae Dolabellam Smyrnaea materfamilias filium proprium et maritum venenis necasse confessa, quod filium ex alio matrimonio ab eis occisum conperisset et conperendinata, cum consilium, ad quod res ex more delata est, anceps, quid inter ultionem et scelus statui debeat, haesitaret, ad Areopagitas missa est Athenienses iudices tristiores, quorum aequitas deorum quoque iurgia dicitur distinxisse. Hi causa cognita centesimo post anno cum accusatore mulierem adesse iusserunt, ne aut absolverent veneficium aut ultrix necessitudinum puniretur. Ita numquam tardum existimatur, quod est omnium ultimum*'.

6) Un ampio affresco del periodo, anche dal punto di vista socio-economico, è stato tracciato di recente da A. LOVATO, *Prima e dopo Adrianopoli. Forme e modalità d'insediamento dei barbari nei territori imperiali*, in «Questioni della terra. Società economia normazioni prassi. Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana», XXII, Napoli, 2017, p. 261 ss.

7) Cfr. R. D'ALESSIO, *Aulo Gellio: giudice temporeggiatore*, in «Gelliana I, Dolabella, gli Areopagiti e l'irragionevole durata del processo. Gellio, Notti Attiche 12.7» (*cur.* A. Atorino, G. Balestra, R. D'Alessio), Lecce, 2021, p. 13 s.

8) E. RAWSON, *Roman Culture and Society*, Oxford, 1991, p. 444 ss., ed EAD., *Cicero and Areopagus*, in «Athenaeum», 73, 1985, p. 44 ss., spec. p. 59 ss., 65 s.

9) Difesa invece di recente da D. CAMPANILE, *Cornelio Dolabella, la donna di Smirne e l'Areopago*, in «Rendiconti dell'Accademia dei Lincei», XV, 2004, p. 155 ss., come ha ricordato R. D'ALESSIO, *Aulo Gellio*, cit., p. 12.

10) Contributi raccolti in «Gelliana I», cit., arricchiti ora dall'elegante saggio di G. RIZZELLI, *La donna di Smirne e l'Orazio sororicida*, in «AUPA», LXIV, 2021, p. 97 ss.

precedente unione coniugale<sup>11</sup>. Di qui il dilemma: il profondo dolore provato dalla donna sembrava poterla giustificare; ma assolverla significava lasciare impunito un doppio omicidio. Tuttavia, le ragioni da lei addotte nel confessare il delitto non la rendevano pienamente meritevole di condanna. E d'altronde, le stesse vittime erano pur sempre degli assassini e quindi apparivano degni di essere uccisi<sup>12</sup>.

Ora, nella sua qualità di governatore provinciale, Dolabella avrebbe ben potuto pronunciarsi sul caso in base alla *'iurisdictio'* che gli competeva. Scelse invece di devolvere la questione all'Areopago, che peraltro era un organo giudicante con sede ad Atene, e cioè fuori dalla provincia da lui retta<sup>13</sup>. Ma i giudici investiti del caso a loro volta preferirono non decidere, rinviando il processo di lì a cento anni.

Ebbene, l'episodio è denso di spunti di grande interesse: alcuni di ampia portata, altri più circoscritti e specifici. Tra i primi si intravedono, ad esempio, il rapporto tra severità della legge e indulgenza dettata da motivi etici, nonché il (connesso) problema della funzione della pena<sup>14</sup>. Fra i secondi se ne scorgono alcuni di carattere sostanziale, come il *'iustus dolor'* della rea confessa quale possibile causa di giustificazione dell'illecito, e altri di stampo processuale, quali la *'iurisdictio'* in materia criminale del governatore, il suo potere di deferire il giudizio ad un organo locale ma al di fuori del territorio della provincia e, soprat-

---

<sup>11</sup>) Gell., *noct. Att.* 12.7.1-2: *'Quam ob causam Cn. Dolabella proconsul ream mulierem veneficii confitentemque ad Ariopagitas reiecerit. 1. Ad Cn. Dolabellam proconsulari imperio provinciam Asiam obtinentem deducta mulier Smyrnaea est. 2. Eadem mulier virum et filium eodem tempore venenis clam datis vita interfecerat atque id fecisse se confitebatur dicebatque habuisse se faciendi causam, quoniam idem illi maritus et filius alterum filium mulieris ex viro priore gentium, adulescentem optimum et innocentissimum, exceptum insidiis occidissent. Idque ita esse factum controversia non erat'*.

<sup>12</sup>) Gell., *noct. Att.* 12.7.3-7: *'3. Dolabella retulit ad consilium. 4. Nemo quisquam ex consilio sententiam ferre in causa tam ancipiti audiebat, quod et confessum veneficium, quo maritus et filius necati forent, non admittedum impunitum videbatur et digna tamen poena in homines sceleratos vindicatum fuisset. 5. Dolabella eam rem Athenas ad Ariopagitas ut ad iudices graviores exercitatioresque reiecit. 6. Ariopagitae cognita causa accusatorem mulieris et ipsam, quae accusabatur, centesimo anno adesse iusserunt. 7. Sic neque absolutum mulieris veneficium est, quod per leges non licuit, neque nocens damnata poenitentiaque, quae digna venia fuit'*.

<sup>13</sup>) Dalla metà del V secolo a.C. l'Areopago (pervaso da un'origine «divina», riconducibile al tribunale istituito da Atena per giudicare Oreste, nella prospettiva letteraria delle *Enumenidi* di Eschilo) aveva assunto stabilmente la funzione di corte deputata a giudicare gli omicidi commessi con «lucida prefigurazione», come ha ricordato ultimamente E. STOLFI, *La giustizia in scena. Diritto e potere in Eschilo e Sofocle*, Bologna, 2022, p. 80 ss., ripercorrendone il riassetto, segnato in particolare dalle riforme di Efialte.

<sup>14</sup>) Funzione sulla quale, di recente, nell'ottica di una comparazione diacronica, si è soffermato F. FASOLINO, *Pena, amnistia, emenda: una prospettiva storico-giuridica*, Napoli, 2016, p. 33 ss.

tutto, l'esito del procedimento: il suo rinvio a cent'anni<sup>15</sup>. E' questo il punto che più attira l'attenzione. Colpisce, insomma, non tanto la scelta di non decidere, il 'non liquet', che pure era possibile nella mentalità romana, ma la soluzione di rinviare il giudizio ad un momento, dopo cento anni, in cui di fatto qualunque decisione sarebbe risultata inutile, non foss'altro che per la sicura scomparsa della parte in causa.

Sebbene si tratti di un «non liquet improprio»<sup>16</sup> – perché il processo non si chiude con una non decisione, ma con il differimento della pronuncia, sicché almeno formalmente resta aperto – ai nostri occhi di contemporanei sembra profilarsi una sorta di diniego di giustizia, alla luce del principio secondo cui, oggi, il giudice ha il dovere di dare una risposta alle istanze che gli vengono poste, perché in ciò risiede l'essenza stessa della funzione giurisdizionale che gli viene assegnata: un precetto, questo, stabilito per la prima volta in epoca moderna nell'art. 4 del *Code Napoleon*<sup>17</sup>, ma che trova un antecedente nella Novella 125 di Giustiniano, del 534<sup>18</sup>, ove viene introdotto ufficialmente il divieto di 'non liquet', ordinandosi al giudice di emettere la sentenza in base a quanto gli parrà giusto e legittimo<sup>19</sup>.

2. A questo punto viene subito da chiedersi se, nella scelta di procrastinare tanto a lungo la pronuncia, si possa davvero intravedere una sorta di denegata giustizia, oppure se si debba piuttosto cogliere un modo per evitare un errore nel giudicare, eliminando così il rischio di commettere un'ingiustizia. In quest'ultima direzione, per comprendere meglio la 'ratio' sottesa all'opzione del rinvio a cent'anni, potrebbe forse risultare utile un altro episodio riferitoci sempre da Gellio, e che nella trama delle *Noctes Atticae* è collocato prima di quello che riguarda la donna di Smirne. Si tratta del passo riportato in 5.10.1-16<sup>20</sup>.

---

<sup>15</sup> Tutti aspetti ben analizzati nei contributi, che tra loro si connettono ed integrano, scritti da D'ALESSIO, *Aulo Gellio*, cit.; cfr. A. ATORINO, *Tra Atene e Smirne: luoghi e potere in Gell. 12.7*, A. PARMA, *Publio (o Gneo?) Cornelio Dolabella, proconsole d'Asia*, A. MANNI, *L'hesitatio di Dolabella e la persecuzione 'centenaria' dell'avvelenatrice di Smirne*, in «Gelliana», cit., p. 9 ss., 35 ss., 51 ss., 61 ss., ai quali, sulla tematica del *dolor*, ma non solo, si è aggiunto ultimamente il saggio di RIZZELLI, *La donna*, cit., p. 97 ss.

<sup>16</sup> Come giustamente lo ha definito ATORINO, *Tra Atene*, cit., p. 37.

<sup>17</sup> «Le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice».

<sup>18</sup> «Nullum iudicantium quolibet modo vel tempore pro causis apud se propositis nuntiare ad nostram tranquillitatem, sed examinare perfecte causam et quod eis iustum legitimumque videtur decernere».

<sup>19</sup> Così A. PALMA, *Il luogo delle regole. Riflessioni sul processo civile romano*, Torino, 2016, p. 95-115, nelle limpide pagine dedicate al tema del 'non liquet'.

<sup>20</sup> Sul quale sono interessanti, per la spiccata rilevanza del passo nei settori della

Vi si narra della discussione e della conseguente controversia giudiziaria tra Protagora<sup>21</sup> e un suo giovane allievo, Evatlo, il quale, desideroso di imparare l'eloquenza e l'arte di discutere le cause (*'eloquentiae descendae causarumque orandi cupiens'*) si era rivolto al maestro impegnandosi a corrispondere il compenso richiestogli, una cospicua somma di denaro (*'grandem pecuniam'*), ma versandone la metà subito, prima di iniziare le lezioni, e la restante parte il giorno in cui avesse discusso e vinto il suo primo processo<sup>22</sup>. Tuttavia, pur avendo studiato a lungo e raggiunto notevoli progressi nell'arte oratoria, non gli era capitato di patrocinare nessun incarico, tanto da far sospettare che li rifiutasse per non soddisfare il credito residuo di Protagora<sup>23</sup>. Questi, allora, prese una iniziativa che gli sembrò astuta: chiese il pagamento del saldo e citò in giudizio Evatlo<sup>24</sup>. In occasione del dibattito Protagora rivolgendosi al suo discepolo e chiamandolo «giovane stoltissimo» (*'stultissimus adolescens'*) sostenne che in qualunque modo il tribunale si fosse pronunciato, accogliendo o meno la domanda, egli sarebbe stato comunque tenuto a pagare: in caso di accoglimento, in base alla sentenza; nell'ipotesi di rigetto, secondo i patti perché avrebbe vinto la sua prima causa<sup>25</sup>.

---

retorica, logica e linguistica, in particolare gli studi condotti dall'umanista di origini piacentine, ma nato a Roma e vissuto nel '400, L. VALLA, *Repastinatio dialectice et philisophie*, III, ora disponibile nell'edizione a cura di G. ZIPPEL, Padova, 2000: cfr. G. NUCHELMANS, *Dilemmatic Arguments. Towards a History of their Logic and Rhetoric*, Amsterdam - New York, 1991, p. 13, 49, 90, nonché P. MACK, *Renaissance Argument. Valla and Agricola in the Traditions of Rhetoric and Dialectic*, Leiden, 1993, p. 105 ss., e, più di recente, L. NAUTA, *Lorenzo Valla sulle forme di argomentazione*, in «Lorenzo Valla. La riforma della lingua e della logica, I, Atti del convegno del Comitato Nazionale VI centenario della nascita di Lorenzo Valla (Prato, 4-7 giugno 2008)», (cur. M. Religiosi), Firenze, 2010, p. 432 ss. Sul testo gelliano si vedano pure HOLFORD-STREVENSON, *Aulus Gellius*, cit., p. 58, 62 s., 80, 290 s., nonché, ultimamente, ZABLOCKI, *Scripta*, cit., p. 260 s. e D'ALESSIO, *Il diritto*, cit., p. 59 s.

<sup>21</sup>) Notissimo esponente di spicco della sofistica, il cui «grande merito», e «a quel che risulta, di Protagora in particolare», è stato «quello di aver posto per la prima volta al centro il soggetto che sta considerando il considerare qualcosa»: S. MASO, C. FRANCO, *Sofisti: Protagora, Gorgia, Dissoi Logoi. Una reinterpretazione dei testi*<sup>5</sup>, Bologna, 2000, p. 14 s.

<sup>22</sup>) Gell., *noct. Att.* 5.10.4-6: '*Lis namque inter eos et controversia super pacta mercede haec fuit. Evatblus, adolescens dives, eloquentiae descendae causarumque orandi cupiens fuit. Is in disciplinam Protagorae sese dedit daturumque promisit mercedem grandem pecuniam, quantam Protagoras petiverat, dimidiumque eius dedit iam tunc statim, priusquam disceret, pepigitque, ut relictum dimidium daret, quo primo die causam apud iudices orasset et vicisset*'.

<sup>23</sup>) Gell., *noct. Att.* 5.10.7: '*Postea cum diutule auditor adsectorque Protagorae fuisset <et> in studio quidem facundiae abunde promovisset, causas tamen non reciperet tempusque iam longum transcurreret et facere id videretur, ne relicum mercedis daret [...]*'.

<sup>24</sup>) Gell., *noct. Att.* 5.10.7-8: '*[...] capit consilium Protagoras, ut tum existimabat, astutum: petere institit ex pacto mercedem, litem cum Evatblo contestatur*'.

<sup>25</sup>) Gell., *noct. Att.* 5.10.9-10: '*Et cum ad iudices coniciendae consistendaeque causae gratia venissent, tum Protagoras sic excorsus est: 'Disce,' inquit 'stultissime adolescens, utroque id modo fo-*

Evatlo replicò che gli sarebbe stato facile togliersi dall'impaccio ricorrendo all'assistenza di un patrono<sup>26</sup> (in tal maniera non sarebbe stato lui a vincere quale patrocinatore, com'era previsto negli accordi, bensì il suo difensore). Tuttavia, al fine di procurarsi un piacere maggiore, dichiarò di preferire difendersi da sé, non solo per avere ragione in giudizio, ma anche per la soddisfazione di confutare l'argomento addottogli contro<sup>27</sup>. Infatti, il «dot-tissimo maestro» (*sapientissimus magister*) avrebbe così appreso che, qualunque fosse stato l'esito giudiziario, non ne avrebbe ricavato niente<sup>28</sup>. E ciò perché, se i giudici avessero rigettato la domanda, lui, l'allievo, non sarebbe stato tenuto a dare nulla in forza della sentenza; se invece l'avessero accolta, non avrebbe dovuto versare alcunché in virtù degli accordi, in quanto non avrebbe vinto la sua prima causa<sup>29</sup>.

A questo punto i giudici, ritenuto che quanto sostenuto da entrambe le parti fosse «dubbioso e inestricabile» (*dubiosum [...] inexplicabileque*), perché in qualunque dei sensi fosse stata pronunciata la sentenza avrebbe potuto «annullarsi da sé» (*ipsa sese rescinderet*), lasciarono indecisa la causa e la rinviarono «ad un giorno lontanissimo» (*causam in diem longissimam distulerunt*)<sup>30</sup>.

Ora, a differenza di quanto dichiara a proposito del caso riguardante la donna di Smirne, Gellio non riferisce le fonti dalle quali aveva attinto l'aneddoto tra Protagora ed Evatlo, limitandosi solo a considerarlo assai noto (*est pervolgatum*, scrive)<sup>31</sup>. La notizia della disputa tra maestro ed allievo, infatti, circolava sia nella cultura greca sia in quella romana. L'aveva infatti già menzionata Diogene Laerzio nell'occuparsi delle *Vite dei filosofi*, raccontando che «una volta» Protagora, «si dice», nel richiedere il proprio onorario ad Evatlo, alla replica del suo discepolo («ma io non ho ancora vinto la causa»), aveva risposto: «se la vincerò io devo riceverlo io perché ho vinto io, se la vincerai tu

---

*re, uti reddas, quod peto, sive contra te pronuntiatum erit sive pro te. Nam si contra te lis data erit, merces mihi ex sententia debebitur, quia ego vicerò; sin vero secundum te iudicatum erit, merces mihi ex pacto debebitur, quia tu viceris*'.

<sup>26</sup>) Gell., *noct. Att.* 5.10.11: 'Ad ea respondit Evatlus: 'Potu? inquit 'huic tuae tam ancipiti captioni isse obviam, si verba non ipse facerem atque alio patrono uterer''.

<sup>27</sup>) Gell., *noct. Att.* 5.10.12: 'Sed maius mihi in ista victoria prolubium est, cum te non in causa tantum, sed in argumento quoque isto vinco'.

<sup>28</sup>) Gell., *noct. Att.* 5.10.13: 'Disce igitur tu quoque, magister sapientissime, utroque modo fore, uti non reddam, quod petis, sive contra me pronuntiatum fuerit sive pro me'.

<sup>29</sup>) Gell., *noct. Att.* 5.10.14: 'Nam si iudices pro causa mea senserint, nihil tibi ex sententia debebitur, quia ego vicerò; sin contra me pronuntiauerint, nihil tibi ex pacto debebo, quia non vicerò'.

<sup>30</sup>) Gell., *noct. Att.* 5.10.15: 'Tum iudices dubiosum hoc inexplicabileque esse, quod utrimque dicebatur, rati, ne sententia sua, utramcumque in partem dicta esset, ipsa sese rescinderet, rem iniudicatum reliquerunt causamque in diem longissimam distulerunt'.

<sup>31</sup>) Gell., *noct. Att.* 5.10.3.

sarai tu a riceverlo perché hai vinto tu»<sup>32</sup>. Passando poi agli autori romani, Quintiliano nell'*Institutio oratoria* non parla né del dibattito né del processo e fornisce una versione diversa, limitandosi a dire che Evatlo, «si narra», pagando diecimila denari imparò tanto bene l'arte retorica da pubblicare un manuale<sup>33</sup>. Molto simile alla ricostruzione degli avvenimenti tramandata da Gellio è invece quella di un suo contemporaneo, Apuleio, introdotta da un '*aiunt*' («raccontano»), a dimostrazione di quanto la vicenda circolasse, in uno dei ventitré frammenti di discorsi da lui pronunciati, raccolti nell'opera<sup>34</sup>, un vero e proprio saggio di retorica epidittica, a noi giunta con il titolo di *Florida*<sup>35</sup>.

Orbene, considerando le testimonianze di Diogene e Quintiliano si insinua il dubbio che il processo si sia effettivamente celebrato, come attestano invece Apuleio e Gellio, i cui racconti somigliano moltissimo e appaiono densi di particolari riguardanti le tesi processuali, presentate peraltro in tutta la loro colorazione retorica, che si arricchisce, nella narrazione gelliana, dall'ulteriore sfumatura rappresentata dal modo di esprimersi di Evatlo con

<sup>32</sup> *Vit. phil.* 9.56 (ed. Long. 1964 = 80 A 1 Diels-Kranz): λέγεται δὲ ποτ' αὐτὸν ἀπαιτοῦντα τὸν μισθὸν Εὐάθλον τὸν μαθητὴν, ἐκείνου εἰπόντος, ἀλλ' οὐδέπω νίκην νενίκηκα, εἰπεῖν, ἀλλ' ἐγὼ μὲν ἂν νικήσω, ὅτι ἐγὼ ἐνίκησα, λαβεῖν με δεῖ ἂν δὲ σὺ, ὅτι σὺ. L'episodio presenta analogie, quasi sovrapposizioni, rispetto ad un'altra vicenda riguardante Corace, l'«inventore della retorica»: cfr. L. RADERMACHER, *Artium Scriptores (Reste der voraristotelischen Rhetorik)*, Wien, 1951, p. 15 ss.

<sup>33</sup> *Inst.* 3.1.10: '[...] *Abderides Protagoras, a quo decem milibus denariorum didicisse artem, quam edidit, Evatblus dicitur*'.

<sup>34</sup> Composta da una «selezione» da ascrivere «con ogni verosimiglianza» ad «un tardo escertore», come induce a pensare la «disomogeneità dei *fragmenta*, in cui discorsi completi, o quasi, si alternano a testi evidentemente incompleti»: *Apuleio. Florida* (cur. F. Piccioni), Cagliari, 2018, p. 14.

<sup>35</sup> *Apul., Flor.* 18.87-90: '*Protagora, qui sophista fuit longe multiscius et cum primis rhetoricae repertoribus perfacundus, Democriti physici civis aequaevus – inde ei suppeditata doctrina est –, eum Protagoran aiunt cum suo sibi discipulo Evat<h>lo mercedem nimis uberem condicione temeraria pepigisse, uti sibi tum demum id argenti daret, si primo tirocinio agendi penes indices vicisset. Igitur Evatblus postquam cuncta illa exorabula indicantium et decipula adversantium et artificia dicentium versutus alioqui<n> et [i] ingeniatius ad astutiam facile perdidicit, contentus scire quod concupierat coepit nolle quod pepigerat, sed callide nectendis moris frustrari magistrum diutuleque nec agere velle nec reddere, usque dum Protagoras eum ad indices provocavit expositaque condicione, qua docendum receperat, anceps argumentum ambijariam proposuit: 'nam sive ego vi[n]cerō', inquit, 'solvere mercedem debebis ut condem[p]natus, seu tu viceris, nihilo minus reddere debebis ut pactus, quippe qui hanc causam primam penes indices viceris. Ita, si vincis, in condicionem incidisti: si vinceris, in damnationem'. Quid quaeris? Ratio conclusa iudicibus acriter et invincibiliter videbatur. Enimvero Evatblus, utpote tanti veteratoris perfectissimus discipulus, biceps illud argumentum retorsit. 'Nam si ita es?', inquit, 'neutro modo quod petis debeo. Aut enim vinco et iudicio dimittor, aut vincor et pacto absolvor, ex quo non debeo mercedem, si hanc primam causam fuero penes indices victus. Ita me omni modo liberat, si vinco<r>, condicio, si vinco[r] sententia.' Nonne vobis videntur haec sophistarum argumenta obversa invicem vice spinarum, quas ventus convolverit, inter se cohaerere, paribus utrimque aculeis, simili penetratione, mutuo vulnere? Atque ideo merces Protagorae tam aspera, tam sentiosa versutis et avaris reliquenda est?'*

ironia – formidabile strumento di persuasione attraverso cui, lo si sa<sup>36</sup>, si lascia intendere il contrario di quanto si dice<sup>37</sup> – e che è riconoscibile con tutta evidenza nell'appellativo, sarcastico, di *'sapientissimus magister'* rivolto a Protagora. Un dato, uno dei tanti, che attesta la padronanza degli strumenti della retorica da parte di Gellio<sup>38</sup>, il solo a indicare esplicitamente la forma di argomentazione, l'*'antistréphon'*, seguita dai contendenti.

E Gellio è pure l'unico a inserire un elemento che permette di accostare il caso a quello della donna di Smirne: e cioè il rinvio della causa; non però a cent'anni, bensì ad «un termine lunghissimo». Apuleio, anziché dare la notizia del differimento del giudizio, preferisce introdurre la metafora dei «rovi che il vento ha attorcigliato», e ciò per rimarcare la stretta connessione esistente tra le opposte tesi: un modo di argomentare tipico dei sofisti, caratterizzato da una «tragica» (verrebbe da dire, per l'esito cattivo a cui approda) ambivalenza<sup>39</sup>, fatta di assunti aventi una pari e duplice attitudine «a ferire», come lui più volte tiene a sottolineare<sup>40</sup>.

3. Tornando a Gellio, l'effetto del rinvio è praticamente il medesimo di quello prodottosi nel processo alla donna di Smirne: un sostanziale *'non liquet'*, grazie allo strumento tecnico del differimento della decisione. Ma dal brano gelliano che riguarda il dibattito tra Protagora ed Evatlo si ricava con maggior chiarezza la funzione dell'espedito di procrastinare a lunghissimo termine il prosieguo dell'attività processuale. Si ha, infatti, la sensazione che questa trovata miri ad evitare di emettere una sentenza sulla scorta di argomentazioni fallaci. E ciò perché fra gli argomenti più «viziati» (*'Inter vitia ar-*

---

<sup>36</sup> Ne fa largo uso, com'è noto, Cicerone: cfr. C. J. CLASSEN, *Recht-Rhetorik-Politik. Untersuchungen zu Ciceros rhetorischer Strategie*, Darmstadt, 1985, trad. it. – *Diritto, retorica, politica. La strategia di Cicerone* –, Bologna, 1998 (cur. P. Landi), specialmente p. 120.

<sup>37</sup> Così C. PERELMAN, L. ÖLBRECHTS-TYTECA, *Traité de l'argumentation. La nouvelle rhétorique*, Bruxelles, 1988, trad. it. – *Trattato dell'argomentazione. La nuova retorica*<sup>4</sup> –, Torino, 2013 (cur. C. Schik), p. 225. L'ironia è un tropo sia di parola, sia di pensiero, come ha tenuto a puntualizzare H. LAUSBERG, *Elemente der literarischen Rhetorik*, München, 1967, trad. it. – *Elementi di retorica* –, Bologna, 1969 (cur. L. Ritter Santini), p. 128, 237.

<sup>38</sup> Aspetto, questo, ricordato ultimamente da D'ALESSIO, *Aulo Gellio*, cit., p. 12, 21 s., ed attestato dal largo impegno dei profili stilistici retorici, che è un dato alquanto noto: cfr. CALCANTE, *Arcaismo*, cit., p. 28 ss. (bibliografia a p. 78 s.).

<sup>39</sup> Apul., *Flor.* 18.89: '[...] *haec sophistarum argumenta obversa invicem vice spinarum, quas ventus convolverit, inter se cohaerere, paribus utrimque aculeis, simili penetratione, mutuo vulnere [...]*'.

<sup>40</sup> Nel qualificare, quello impiegato da Protagora, un argomento a doppio taglio in entrambe le direzioni (*'Protagoras ... anceps argumentum ambifariam proposuit'*: Apul., *Flor.* 18.88) e nel definire «a due teste» (*'biceps'*) quello adottato da Evatlo per ritorcere contro il maestro quello stesso da lui usato (*'Evathlus [...] biceps illud argumentum retorsit'*: Apul., *Flor.* 18.89).



*gumentorum longe maximum esse vitium videtur*») va annoverato, come dichiara espressamente Gellio nell'*incipit*, proprio quello che i Greci chiamano *antistréphon* («*quae ἀντιστρέφοντα Graeci dicunt*»), denominato dai Romani «*reciprocum*»<sup>41</sup>. Il «vizio» risiede nella potenzialità di potersi ribaltare ed essere utilizzato con ugual valore a sfavore di chi se ne serve<sup>42</sup>. Eppure, contro Evatlo lo usò Protagora, «il più acuto dei sofisti», come lo ritrae Gellio<sup>43</sup>, con un elogio che, pur se consono alla fama del filosofo, sembra contrastare (nella narrazione si coglie, ancora una volta, una certa ironia) con il risultato che sortì il suo impiego<sup>44</sup>. Ma Protagora, come si apprende sempre dalle *Vite dei filosofi* di Diogene Laerzio, «fu il primo a sostenere che esistono su ogni argomento due argomentazioni contrastanti tra loro, e per primo impostò secondo queste il dialogo dialettico»<sup>45</sup>. Una impostazione, la sua, frutto della convinzione che le tesi opposte, cioè le «*antilogie*», non approdavano all'inattendibilità di ognuna di esse, poiché, pur consapevole della «relatività» di ogni concetto, «riteneva di poter individuare e poter trasmettere gli strumenti per rendere forte l'argomento debole, ossia per introdurre nell'equilibrio dei due «*lógoi*» un elemento sbilanciante e decisivo»<sup>46</sup>.

Le cose, invece, stanno diversamente. Lo dimostra proprio l'aneddoto di Protagora ed Evatlo. Dalla esposizione di Gellio, infatti, si desume che le «argomentazioni in contrasto» – «*dissoi lógoi*», come pure possono definirsi a voler riprendere il titolo di un'opera composta probabilmente da più autori

<sup>41</sup>) Gell., *noct. Att.* 5.10.1-2: «*Inter vitia argumentorum longe maximum esse vitium videtur, quae ἀντιστρέφοντα Graeci dicunt. Ea quidam e nostris non hercle nimis absurde reciproca appellaverunt*». Con specifico riferimento al significato di alcune parole e al loro impiego stilistico il fenomeno è denominato «*conversio*» da Cicerone (*de orat.* 3.54.206 e 207) e Quintiliano (*inst.* 9.1.33), nonché «*commutatio*» in *Rhet. ad Her.* 4.28.29: modalità espressiva, la «*conversio*» (μετάθεσις), per un verso rientrando nel genere della «*transmutatio*», ma per altro verso anche nell'epifora, per LAUSBERG, *Elementi*, cit., p. 48, 145.

<sup>42</sup>) Gell., *noct. Att.* 5.10.3: «*Id autem vitium accidit hoc modo, cum argumentum propositum referri contra convertique in eum potest, a quo dictum est, et utrimque pariter valet [...]*».

<sup>43</sup>) Gell., *noct. Att.* 5.10.3: «*[...] quale est pervolgatum illud, quo Protagoram, sophistarum acerrimum, usum esse ferunt adversus Evatblum, discipulum suum*».

<sup>44</sup>) Esito descritto anch'esso con una ironia tanto amara e pungente da rasentare il sarcasmo nella chiosa finale, in cui si sottolinea come «un maestro di eloquenza fu sconfitto da un giovane discepolo, il quale, avvalendosi del medesimo argomento, in maniera scaltra aveva preso nella trappola colui che l'aveva tesa»: «*Sic ab adulescente discipulo magister eloquentiae inclutus suo sibi argumento confutatus est et captionis versute excogitatae frustratus fuit*» (Gell., *noct. Att.* 5.10.16).

<sup>45</sup>) *Vit. phil.* 9.51 (ed. Long, cit. = 80 A 1 Diels-Kranz): «*καὶ πρῶτος ἔφη δύο λόγους εἶναι περὶ παντὸς πράγματος ἀντικειμένων ἀλλήλοις: οἷς καὶ συνήρῳτα, πρῶτος τοῦτο πράξας, ἀλλὰ καὶ ἤρξατό που τοῦτον τὸν τρόπον*».

<sup>46</sup>) MASO, FRANCO, *Sofisti*, cit., p. 223.

di scuola sofistica<sup>47</sup> – risultano viziate. Sono quindi errate, fallaci. Lo si arguisce dalla struttura e dai contenuti della narrazione di Gellio, dal suo indugiare, e sin dall'esordio, sulla fallacità delle tesi contrapposte, nel ricondurle 'inter vitia argumentorum', e nel giudicarle poi «di gran lunga» ('longe maximum') come quelle che presentano un 'vitium'<sup>48</sup>. Un difetto del quale, come si è visto, Gellio ha cura di spiegare, e in maniera persino più incisiva di Apuleio, natura e portata: e cioè la sua attitudine a risolversi contro chi vi ricorra. Argomentare così può quindi condurre ad esiti errati. E' peraltro il rischio insito in ogni fallacia (e lo sanno bene i retori)<sup>49</sup>.

4. E' dunque chiara la ragione del rinvio del processo: evitare l'emanazione di una sentenza sbagliata, viziata da argomentazioni fallaci. E si ha l'impressione che, a sollecitare la curiosità di Gellio, inducendolo a raccontare la vicenda, siano state proprio le motivazioni utilizzate (o da lui immaginate, qualora si tratti di una sua invenzione letteraria) per rinviare il procedimento. Non è stata certo la mera notorietà del processo. Infatti, come si è già osservato, non si può affatto essere sicuri che sia stato effettivamente celebrato, tant'è che la notizia viene omessa da Quintiliano, che pure avrebbe avuto interesse ad occuparsi di una vicenda processuale dal taglio così spiccatamente retorico. Ma pur ipotizzando che Gellio si sia avvalso di una soggettiva buona dose di finzione letteraria, questo non sminuirebbe il suo discorso. Anzi, ne accrescerebbe la rilevanza, perché rivelerebbe la centralità dell'aspetto del rinvio, da menzionare e persino da evidenziare, a maggior ragione se autentico, perché idoneo a far emergere un profilo di grande importanza: e cioè che in certe situazioni è più opportuno rinviare una decisione che risulterebbe comunque falsata, poiché presa sulla base delle argomentazioni viziate usate dai contendenti<sup>50</sup>. E' quanto si percepisce sin dall'apertura del racconto, dalla

---

<sup>47</sup> Cfr. ancora MASO, FRANCO, *Sofisti*, cit., p. 30 s. e nt. 52 (ivi bibliografia sull'opera).

<sup>48</sup> Vocabolo che nella retorica allude tecnicamente ad un'argomentazione inadeguata, come si ricava dall'ampio elenco dei *vitia* reperibile in J. MARTIN, *Antike Rhetorik. Technik und Methode*, München, 1974, p. 127 s.

<sup>49</sup> Sulle fallacie cfr. E. STOLFI, *Gli attrezzi del giurista. Introduzione alle pratiche discorsive del diritto*, Torino, 2018, p. 205 ss., 241 s. (con bibliografia).

<sup>50</sup> Gellio stesso, quando aveva svolto le funzioni di *index*, aveva provato in prima persona il dilemma della decisione, optando per un '*non liquet*', nel celebre caso descritto in *noct. Att.* 14.2 (su cui, di recente, si vedano, ad esempio, L. GAGLIARDI, *La figura del giudice privato del processo civile romano. Per un'analisi storico-sociologica sulla base delle fonti letterarie (da Plauto a Macrobio)*, in «Diritto e teatro in Grecia e a Roma», Milano, 2007 – cur. E. Cantarella e L. Gagliardi –, p. 214, R. FIORI, *La gerarchia come criterio di verità: 'boni' e 'mal' nel processo romano arcaico*, in «Quid est veritas? Un seminario su verità e forme giuridiche», Napoli, 2013 – cur. C. Cascione e C. Masi Doria –, p. 163 ss. e PALMA, *Il luogo*, cit., p. 101

premessa, tesa a mettere subito in evidenza che un'argomentazione affidata a tesi contrapposte ma perfettamente reversibili (*'antistréphonta'* per i Greci, *'reciproca'* per i Romani) è un modo di argomentare sbagliato. Significa scegliere i *vitia* argomentativi peggiori.

Gellio coglie così l'occasione per impartire una sorta d'insegnamento, quasi da retore per i retori e su di un tema retorico. Il suo è una specie di *'ca-veat'*. Un monito che però non rimane fine a se stesso. Si riflette infatti sull'essenza stessa e sul valore di una sentenza. Che sarà inevitabilmente ingiusta se presa sulla scorta di tesi processuali fallaci. Sicché rinviarla non sarebbe una scelta negativa; piuttosto risolverebbe un dilemma<sup>51</sup>, anche a costo di provocare un'abnorme durata del processo. E questo è un altro dato interessante, che insieme alla ragione del rinvio, scongiurare cioè una pronuncia ingiusta, accomuna la vicenda processuale della donna di Smirne a quella di Protagora ed Evatlo. Un aspetto che doveva apparire di notevole interesse agli occhi dei Romani, per i quali la ragionevole durata del processo è stata una preoccupazione costante<sup>52</sup>. Certo, si tratta di due vicende proces-

---

ss.) e in un'altra occasione, nominato giudice *extra ordinem*, si era posto il problema dei tempi del decidere, interrogandosi sul significato dell'espressione *'intra Kalendas'*, cioè il termine entro il quale la pronuncia doveva essere emessa [*noct. Att.* 12.13: sul quale recentemente si vedano, per tutti, P. GIUNTI, *Iudex privatus e iurisperitus. Alcune considerazioni sul diritto giurisprudenziale romano e la sua narrazione*, in «Iura», LXI, 2013, p. 55 ss., e M. BRUTTI, *Il diritto privato nell'antica Roma*<sup>3</sup>, Torino, 2015, p. 40 – cfr. pure ID., *Gaio e lo ius controversum*, in «AUPA», LV, 2012, p. 75 s. nt.1 – , A. PALMA, *Il luogo*, cit., 44 s., e ID., *Lo ius controversum quale espressione dell'artificialità del diritto romano*, in «SDHI», LXXXI, 2015, p. 28 e nt. 109.

<sup>51</sup>) Non a caso, la disputa tra Protagora ed Evatlo è l'esempio più ampiamente trattato da Valla per dimostrare come lo stesso termine *'antistréphon'* indichi la conversione sotto forma di confutazione di un dilemma con un ulteriore dilemma (*Repastinatio*, cit., 562.20-22), ma pure un dilemma che converte un altro dilemma, quello originario o principale (*Repastinatio*, cit., 569.30), oppure un dilemma da convertire o nell'atto di venire convertito (*Repastinatio*, cit., 572.20): cfr. NAUTA, *Lorenzo Valla*, cit., p. 432 e nt. 24.

<sup>52</sup>) Sin dalle XII tavole, che si occupano della speditezza delle liti già nel disciplinare la *'in ius vocatio'* fino a stabilire che il processo doveva chiudersi al tramonto (*'solis occasus'*): Tab. I.9 (*'solis occasus suprema tempestas esto'*: «FIRA.», I<sup>2</sup>, Firenze, 1968, p. 28. Garantire la durata breve delle controversie è una linea che si ritrova con una certa costanza in tutte le stagioni del processo romano. L'introduzione stessa della perenzione, cioè l'estinzione del processo entro un termine determinato, va in questa direzione (sull'istituto, e sulla sua funzione anche in tal senso, cfr. L. SOLIDORO, *La perdita dell'azione civile per decorso del tempo nel diritto romano. Profili generali*, in «TSDP.», III, 2010, p. 1 ss., rintracciabile *on line* in [www.teoriaestoriadeldirittoprivato](http://www.teoriaestoriadeldirittoprivato), ed EAD., *I percorsi del diritto. Esempi di evoluzione storica e mutamenti del fenomeno giuridico*, Torino, 2011, specialmente p. 79 ss.): la *lex Iulia iudiciorum*, del 17 a.C., fissò a diciotto mesi la durata delle cause civili, stabilendo che i *'legitima iudicia'* «se non vengono definiti entro un anno e sei mesi, si estinguono» (*'nisi in anno et sex mensibus iudicata fuerint, expirant'*), come attesta Gaio in *inst.* 4.104. Ma

suali svoltesi non nelle forme della procedura romana: né quella riguardante la repressione dei crimini, per l'una, né quella concernente le questioni civili, per l'altra. Dinanzi all'Areopago le regole procedurali dipendevano dalla sua competenza<sup>53</sup>. Dell'altro giudizio, sempre che si sia effettivamente celebrato, non si sa alcunché circa il giudice, ma di sicuro non poteva essere romano o soggetto comunque alla giurisdizione romana, dovendo aver operato in qualche luogo del mondo greco durante il V secolo a.C., quando era in vita Protagora, nato ad Abdera tra il 484 e il 481. Ma tutto ciò nulla toglie alla rilevanza dei casi, all'importanza del racconto, al valore delle testimonianze, anzi rafforza la loro valenza di importanti occasioni di riflessione.

Infatti, se per evitare una sentenza che sarebbe in ogni caso sbagliata bisogna rinviare, allora il rinvio appare un rimedio teso a impedire un esito

---

dopo Augusto anche altri imperatori (a cominciare da Claudio, Vespasiano e Marco Aurelio) adottarono iniziative per snellire le controversie e ridurre i tempi processuali. Giustiniano, dal canto suo, diede corso alla composizione del primo *Codex* proprio con l'intento di «eliminare la lungaggine delle liti» (*prolixitatem litium amputare*), come si legge nel *principium* della *Haec quae necessario*, a salvaguardia della *'communis utilitas'*, come pure dichiara) e fu autore di vari interventi diretti a tal fine. Limitò, con una costituzione del 529, la durata dei giudizi criminali ad un biennio (C.I. 9.44.3) e, con un'altra del 530 (C.I. 3.1.13.1), a tre anni il tempo massimo dei procedimenti civili, cioè «i più frequenti, e che offrono spesso materia ai crimini» (*pecuniariae causae frequentiores sunt et saepe ipsae materiam criminibus creare noscuntur*), e ad eccezione soltanto delle cause fiscali e di quelle riguardanti le funzioni pubbliche: C.I. 3.1.13.pr. Sul tema cfr. C. MASI DORIA, «Giusto processo» *moderno e garanzie processuali romane. Qualche «motivo di fondo»*, in «AG», CCXXXI.4, 2011, p. 405 ss., che traccia un sintetico ma efficace quadro dei tempi del processo nei diversi contesti storici, e più di recente, ad esempio, A. ARNESE, *La ragionevole durata del processo: religio iuris iurandi e utilità comune*, in «SDHI.», LXXXII, 2016, *Appendice*, p. 1 ss. (ora anche in «*Signa Amicitiae. Scritti offerti a Giovanni De Bonfils*», Bari, 2018 – cur. E. Dovero –, p. 13 ss.), nonché L. DI PINTO, *Tempi della giustizia e verità processuale. Alcune linee di lettura nel mondo giuridico romano*, in «TSDP.», XI, 2018, p. 6 ss., e L. D'AMATI, *Giovenale, Satira XVI: alcune osservazioni sui privilegi dei militari in ambito processuale*, ivi, XII, 2019, p. 33 ss. (reperibili *on line* in [www.teoriaestoriadeldirittoprivato](http://www.teoriaestoriadeldirittoprivato)). Anche il rinvio del processo, peraltro, era regolamentato. L'aggiornamento del procedimento (*'diffissio'*) secondo le XII Tavole (II.2) era consentito qualora le parti o il giudice risultassero affetti da una malattia che richiedesse il rinvio temporaneo dell'attività giudiziale, e da Gellio apprendiamo che successivamente la *lex Iulia* disciplinò le c.d. *'diffissiones'* (*noct. Att.* 14.2.1; ma si veda pure 14.2.11). Su tale tematica cfr., specialmente, F. LAMBERTI, «*Tabulae Imitanae. Municipalità e ius Romanorum*», Napoli, 1993, p. 191 ss., e più recentemente D. MANTOVANI, *La 'diei diffissio' nella 'lex Imitana'. Contributo all'interpretazione e alla critica testuale del capitolo LXXXI*, in «*Iuris vincula. Studi M. Talamanca*», V, Napoli, 2001, p. 213 ss., J.G. WOLF, *Diem diffindere. Die Vertagung im Urteilstermin nach der lex Imitana*, in «Thinking like a Lawyer. Essays on Legal History and General History for John Crook on His Eightieth Birthday», Leiden - Boston, 2002 (cur. P. McKechnie), p. 21 ss., e ID., «*Ludex iuratus*», in «RDR», IV, 2004, p. 1 ss. (reperibile *on line* nel sito della rivista).

<sup>53</sup> Al riguardo cfr. le considerazioni di ATORINO, *Tra Atene*, cit., p. 39 ss., e MANNI, *L'baesitatio*, cit., p. 65 ss.

processuale che risulterebbe comunque ingiusto e quindi, come tale, incompatibile rispetto all'obbiettivo di un «giusto processo», a voler usare l'espressione di cui oggi ci avvaliamo per evidenziare l'essenza stessa di cui dovrebbe essere dotato qualunque sistema processuale, e alla cui realizzazione concorre senz'altro la sua ragionevole durata, ma non al punto da tollerare che un procedimento, benché breve, possa culminare in una decisione ingiusta. E poiché l'ingiustizia di una sentenza può dipendere non solo dal tenore dei fatti sottoposti alla valutazione del giudice<sup>54</sup>, ma anche, e soprattutto, da fallaci argomentazioni addotte dalle parti<sup>55</sup>, ne deriva che in situazioni del genere è meglio rinviare<sup>56</sup>. E' un messaggio, questo, quasi un ammonimento, che si coglie nel racconto gelliano, e che induce a riflettere, e sollecita ad avere grande cura nella scelta degli argomenti da proporre in giudizio.

---

<sup>54</sup>) Con pari ragioni di assoluzione o condanna, come nella vicenda della donna di Smirne.

<sup>55</sup>) Quando argomentino servendosi di tesi perfettamente reversibili, come nella disputa tra Protagora ed Evatlo.

<sup>56</sup>) Optando così per il «silenzio», che è esso stesso un mezzo retorico, «spesso» non avente «altro scopo che quello di evitare una decisione relativa ad una incompatibilità», come segnalano PERELMAN, OLBRECHTS-TYTECA, *Trattato*, cit., p. 215, evitando così di scegliere tra posizioni tanto incompatibili da ingenerare un dilemma.